

N. R.G. 4678/2015



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**Sezione quarta civile**

La Corte composta dai seguenti magistrati:

dott. Massimo Crescenzi	presidente rel.
dott. Maria Grazia Serafin	giudice
dott. Fiorella Gozzer	giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 4678/2015 promossa da:

avvocato \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall' \_\_\_\_\_ con elezione di domicilio in Roma viale delle Medaglie d'Oro n. 169 parte appellante contro \_\_\_\_\_

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro, non costituito appellato e con l'intervento del \_\_\_\_\_

**Pubblico Ministero**, in persona del sostituto procuratore generale presso la Corte  
**Oggetto:** appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 27 maggio 2015 e depositata il 16 giugno 2015. Protezione internazionale

*Per parte appellante:* "in riforma dell'impugnata ordinanza ... riconoscere al signor Noumousa Togola, nato in Mali l'1/1/1990 lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 14-17 del d. lgs. 251/2007, con conseguente obbligo a carico delle resistenti amministrazioni di rilascio del relativo titolo di soggiorno. Con ogni statuizione di legge e vittoria di spese".

*Per il Pubblico Ministero:* "... Si chiede pertanto il rigetto della domanda".

**Svolgimento del processo.**

Con atto notificato il 16 luglio 2015, il signor \_\_\_\_\_, nato in Mali il \_\_\_\_\_, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 16 giugno 2015, con la quale il giudice di primo grado, aveva confermato il diritto del richiedente alla protezione umanitaria, come riconosciuto dalla Commissione territoriale di Roma, disattendendo l'istanza rivolta al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il Ministero convenuto non si è costituito nel procedimento, mentre è ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero chiedendo il rigetto del gravame.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11 ottobre 2016, con l'assegnazione del termine ridotto di giorni 20 per il deposito della sola comparsa conclusionale.

**Ragioni della decisione.**

L'appello proposto nell'interesse del cittadino maliano \_\_\_\_\_ si incentra nell'allegazione di un'inadeguata valutazione da parte del giudice di primo grado delle condizioni del paese di origine, coinvolto da anni in conflitti che avevano indotto sia la Commissione territoriale che il giudice di primo grado a considerare l'esistenza di una situazione di violenza generalizzata, tendenzialmente localizzata in alcune regioni del paese ed in progressiva



attenuazione; più specificamente, la Commissione territoriale aveva osservato che la zona di provenienza del ricorrente era sotto il controllo delle autorità maliane, ma che persisteva ancora “una situazione di estrema incertezza e precarietà conseguente alla ribellione che ha colpito il paese recentemente”; il tribunale, a sua volta, aveva evidenziato l’evolversi di un processo di stabilizzazione e l’estraneità della zona di Sikasso, da cui proveniva il richiedente, rispetto all’area in cui si erano manifestati episodi di violenza generalizzata; in particolare, la scelta del tribunale di rigettare la richiesta di protezione sussidiaria si fondava sul comunicato dell’UNHCR del gennaio 2014 che descriveva la tendenziale evoluzione culminata negli accordi di pace tra il MNLA ed il Governo del Mali del 18 giugno 2013 e la situazione di sostanziale tranquillità nei distretti meridionali tra i quali Sikasso, confermata anche dal sito Viaggiare sicuri ove si accennava ad un’estensione delle aree sotto il controllo governativo.

La pronuncia impugnata (così come la decisione della Commissione territoriale), riflette, quindi, da un lato il convincimento della provenienza del richiedente asilo da un’area sostanzialmente sicura, dall’altro, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l’esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all’ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l’esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore” (cass. ord. n. 24544 del 21/11/2011)

Nella specie, è incontrovertito, che il ricorrente sia cittadino maliano, originario della regione di Sikasso, nel sud-est del Mali, ed ha dichiarato di essersi trasferito per breve tempo e per motivi che non assumono specifico rilievo nella controversia, nella zona di Gao tra il 2011 e il 2012; sia la Commissione territoriale che il giudice di primo grado mostrano di non credere a tale spostamento a Gao, peraltro durato solo pochi mesi, in un’area più settentrionale del paese, certamente coinvolta nel conflitto in atto, tanto da essere citata, come teatro di scontri anche nel passaggio del rapporto di Amnesty riportato nell’ordinanza impugnata. In proposito si osserva che, in realtà, non emergono elementi significativi che consentano di ritenere inattendibile il racconto del richiedente asilo in relazione ai criteri elencati nell’art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007, ma la valutazione del Tribunale non risulta, in ordine a tale aspetto, oggetto di specifiche censure da parte dell’appellante; in ogni caso, la questione non sembra, peraltro, avere una rilevanza determinante, perché, la situazione complessiva del Mali è certamente peggiorata rispetto al quadro delineato nel citato rapporto dell’UNHCR e perché siti e notizie di agenzia, di obiettiva attendibilità, descrivono un progressivo coinvolgimento nel conflitto anche delle aree meridionali del paese.

Come ampiamente e dettagliatamente dedotto e dimostrato dalla difesa dell’appellante, negli anni 2015 e 2016 vi sono stati attentati in molte parti del paese che venivano considerate sicure o in via di stabilizzazione, come Timbuctu e la stessa capitale Bamako (notizie, del resto, rilevabili anche dalla mera lettura del sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri); inoltre, notizie di scontri ed uccisioni sono riportate anche con riguardo al sud del paese ed il



rapporto di Amnesty rileva che “a novembre, in seguito all’attacco al Radisson hotel, a Bamako, è stato dichiarato uno stato d’emergenza in tutto il paese e questo è stato esteso fino a marzo 2016”. In particolare il sito della Reuters da notizia di diversi attacchi nelle città meridionali tra cui anche Misseni, nell’estremo sud del paese, e nella stessa regione di Sikasso. Di particolare rilievo appare il ritratto della situazione del paese che emerge dal World Report 2016 – Mali (sito [www.refworld.org](http://www.refworld.org) di Human Rights watch – UNHCR) ove si legge che “gli attacchi e le violenze si sono progressivamente diffuse da nord in diverse regioni del Sud e la capitale Bamako ... . Gli attacchi da parte di gruppi armati islamici sono aumentati nel nord e diffusi in Mali centrale e meridionale. Gli attacchi si sono verificati in Mopti, Segou, Sikasso e le regioni Kouikoro così come Bamako. ... . Le forze governative hanno commesso numerose violazioni contro presunti sostenitori e membri di gruppi armati islamici. Le violazioni inclusi detenzione arbitraria, tortura e altri maltrattamenti ....”.

Appare quindi fondato ritenere che il conflitto abbia ormai assunto dimensioni ed estensioni tali da coinvolgere praticamente tutto il paese (con la precisazione che l’individuazione di aree maggiormente sicure può avere un senso quando il conflitto resti circoscritto a zone di limitata estensione ed agevolmente definibili, non quando residuino solo marginali aree di confine), talché, nella specie, sembra inevitabile configurare una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, come tale suscettibile di giustificare la concessione della protezione sussidiaria.

Considerata la mancata opposizione del Ministero e valutate le particolari connotazioni che determina l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella regolamentazione delle spese, appare corretto disporre l’integrale compensazione delle stesse.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando,  
in riforma dell’ordinanza impugnata,

riconosce a \_\_\_\_\_ nato in Mali il \_\_\_\_\_, la protezione  
sussidiaria;

dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma in data 14 novembre 2016.

Il presidente est.

*dott. Massimo Crescenzi*

